

LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

CONSIDERATO L'OGGETTO DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE, NONCHÉ L'ATTUALE FASE DI DISCUSSIONE IN MERITO A TALE NUOVO ADEMPIMENTO, QUANTO ILLUSTRATO DI SEGUITO È DA CONSIDERARSI PROVVISORIO E ASSOLUTAMENTE NON VINCOLANTE PER LA NON DEFINITIVA STESURA E APPROVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO. LA COMMISSIONE FISCO INTERVERRÀ CON SUCCESSIVI DOCUMENTI AD INTEGRAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PRESENTE DOCUMENTO.

Soggetti coinvolti

L'obbligo vale esclusivamente per le operazioni effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia, pertanto le cessioni di beni e servizi intracomunitari o rivolte a soggetti extra UE potranno essere fatturate ancora in formato analogico (ovvero su carta).

Nulla cambia per quanto riguarda le fatture emesse a soggetti facenti parte della Pubblica Amministrazione: per tali fatture permane l'obbligo di fatturazione elettronica secondo le particolari modalità ed il tracciato telematico previsto per la **Fattura Elettronica PA** (DM n. 55/2013).

Sono esclusi dall'obbligo di fatturazione elettronica gli emolumenti percepiti dal MMG dalle Aziende Sanitarie relativamente alle prestazioni previste dall'Accordo Collettivo Nazionale ed esposte nello "statino" mensilmente trasmesso dalle Direzioni Amministrative al Medico stesso (Risoluzione Agenzia Entrate N.98/E - 2015).

Restano infine esonerati dall'obbligo di trasmissione della fatturazione elettronica, i cosiddetti "soggetti minori", ovvero:

- **Contribuenti minimi** di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
- **Contribuenti in regime forfettario** di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Tempistiche per la fatturazione

L'obbligo della fatturazione elettronica non ha modificato la normativa di riferimento in merito ai tempi di emissione della fattura; questa infatti deve essere emessa, nel caso di cessione di beni, **entro le ore 24 del giorno di effettuazione dell'operazione (fattura immediata) o entro il giorno 15 del mese successivo (fatturazione differita)**, mentre, nel caso di prestazioni di servizi, **entro le ore 24 del giorno in cui è avvenuto il pagamento, o altrimenti entro il giorno 15 del mese successivo a quello del pagamento.**

Per i soggetti che dal 1° gennaio 2019 avranno difficoltà nell'emettere la fattura elettronica il Legislatore prevede tuttavia un regime transitorio, fino al **30 giugno 2019**, durante il quale, in caso di emissione in ritardo del documento fiscale, non si applicano le sanzioni di cui l'articolo 6, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 o si applicano in misura ridotta.

La disposizione è contenuta all'art. 10 del D. L. 119/2018.

Si segnala inoltre la concreta possibilità che vengano eliminate le sanzioni connesse al mancato rispetto degli obblighi di fatturazione elettronica per tutto il 2019, e non solo per il primo semestre. Ma su tale aspetto interverranno eventualmente successive comunicazioni.

Inoltre, l'art. 11 D.L. 119/2018 prevede che a decorrere dal 1° luglio 2019 l'emissione delle fatture potrà avvenire entro 10 giorni dall'effettuazione delle operazioni. In tal caso, il contribuente dovrà riportare nella fattura la data dell'operazione. In questo caso la norma non incide però la disciplina dell'esigibilità dell'imposta e la conseguente liquidazione, che avverrà comunque mediante il versamento periodico il 16 del mese successivo al mese o trimestre di riferimento.

La fattura elettronica, pertanto, si considererà emessa regolarmente se risulta trasmessa attraverso il Sistema di Interscambio entro 10 giorni dalla data dell'effettuazione dell'operazione.

Modalità di fatturazione

Da un punto di vista tecnico la predisposizione alla fatturazione elettronica comporterà due principali obblighi per ogni titolare di partita IVA, ovvero:

- **l'iscrizione all'anagrafe telematica: si può procedere a tale iscrizione direttamente dal sito dell'Agenzia delle Entrate.** La procedura consiste nella registrazione dei dati della società o del professionista presso l'anagrafe telematica e nel rilascio da parte dell'Agenzia delle Entrate di un codice identificativo necessario per l'invio ed il recapito delle fatture (in alternativa è previsto il possibile utilizzo di una casella di posta elettronica certificata (PEC) che soddisfi però ad alcuni requisiti, soprattutto relativi alle dimensioni, per garantire la ricezione delle fatture ricevute)
- **il munirsi di un software per l'elaborazione, invio e conservazione delle fatture elettroniche o, alternativamente, utilizzare la procedura web messa a disposizione gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate nel rispettivo sito.**

La fattura elettronica, emessa quindi tramite il software, dovrà essere inviata, tramite lo stesso software, al **Sistema d'Interscambio (Sdi)**, gestito dall'Agenzia delle Entrate, il quale provvederà a verificare la corretta compilazione della fattura, ovvero:

1. **la presenza di un importo della prestazione**
2. **i dati obbligatori del "cliente" ai fini fiscali (art. 21 ovvero 21-bis del DPR n.633/72), che sono gli stessi che si riportavano obbligatoriamente nelle fatture cartacee, nonché l'indirizzo telematico (c.d. "codice destinatario" ovvero indirizzo PEC) al quale il cliente desidera che venga recapitata la fattura oppure la sua PEC.**

L'SDI controlla, inoltre, che la partita Iva del fornitore e la partita Iva, ovvero il Codice Fiscale del cliente, siano esistenti.

Si ribadisce che per inviare correttamente una fattura elettronica è indispensabile che al suo interno sia riportato l'indirizzo telematico che il cliente ha comunicato al fornitore. Tale indirizzo potrà solo essere:

- **un indirizzo PEC**, ed in tal caso occorrerà compilare il campo della fattura "Codice Destinatario" con il valore "0000000" (sette volte zero) e il campo "PEC Destinatario" con l'indirizzo PEC comunicato dal cliente

- un codice alfanumerico di 7 cifre, in tal caso occorrerà compilare solo il campo della fattura “Codice Destinatario” con il codice comunicato dal cliente.

Qualora il cliente non abbia nè indirizzo mail PEC nè "codice destinatario" (come nel caso di fatturazione di prestazioni per certificazioni a persone anziane o non informatizzate...) in fattura lo spazio del CODICE ALFANUMERICO di 7 cifre andrà compilato con di 7 zeri : "0000000" (sette volte zero) e lasciando chiaramente non compilato il campo relativo all'indirizzo PEC.

Dunque, se il cliente è un consumatore finale (come nel caso di prestazione fatturata ad un paziente), il MMG dovrà rilasciargli una copia su carta (o per email) della fattura inviata al Sdl ricordandogli che potrà consultare e scaricare l'originale della fattura elettronica nella sua area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

In caso di esito positivo dei controlli precedenti, il Sistema di Interscambio consegna la fattura al destinatario comunicando, con una “ricevuta di recapito”, a chi ha trasmesso la fattura la data e l'ora di consegna del documento.

Come si conservano le fatture elettroniche

Per legge (art. 39 del Dpr n. 633/1972) sia chi emette che chi riceve una fattura elettronica è obbligato a conservarla elettronicamente.

La conservazione elettronica, tuttavia, non è la semplice memorizzazione su PC del file della fattura, bensì un processo regolamentato tecnicamente dalla legge (CAD –Codice dell'Amministrazione Digitale).

Con il processo di conservazione elettronica a norma, infatti, si avrà la garanzia – negli anni – di non perdere mai le fatture, riuscire sempre a leggerle e, soprattutto, poter recuperare in qualsiasi momento l'originale della fattura stessa (così come degli altri documenti informatici che si decide di portare in conservazione).

Il processo di conservazione elettronica a norma è usualmente fornito da operatori privati certificati facilmente individuabili in internet; tuttavia, l'Agenzia delle Entrate mette gratuitamente a disposizione un servizio di conservazione elettronica a norma per tutte le fatture emesse e ricevute elettronicamente attraverso il Sistema di Interscambio. Tale servizio è accessibile dall'utente dalla sua area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.

Cosa fare quindi?

Ai fini dell'invio e conservazione delle fatture elettroniche, l'utente può scegliere tra gli strumenti gratuiti messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (procedura web, utilizzabile accedendo al portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell'Agenzia; software scaricabile su PC; App per tablet e smartphone, denominata “Fatturae”, scaricabile dagli store Android o Apple) o, in alternativa, un qualsiasi altro software disponibile sul mercato che possa svolgere la funzione.

Alcune softwarehouse produttrici di software di gestione ambulatoriale, già predisposti per la emissione delle fatture per la cessione di prestazioni, stanno provvedendo ad arricchire i rispettivi prodotti di tali funzionalità ed informeranno i propri utilizzatori delle integrazioni del programma.

La stessa FIMMG Nazionale sta provvedendo in merito per consentire ai propri iscritti, entro i termini previsti di applicazione del decreto, l'utilizzo di una funzionalità operativa mediante NetMedica Italia.

Tabella Riassuntiva degli obblighi di fatturazione per i MMG

Fatture Attive

DESTINATARIO	OBBLIGHI	NOTE
Fatturazione Verso le ASL per COMPENSI ACN	Nessun obbligo di emissione fattura elettronica. Nessun obbligo di emissione di fattura cartacea	Risoluzione Agenzia Entrate N.98/E - 2015
Fatturazione Verso Privati (Assistiti: "consumatori finali" B2C)	Obbligo di emissione fattura elettronica (SEMPRE). Obbligo di consegna fattura cartacea SOLO se richiesta.	Nel caso di indisponibilità di PEC o Codice del paziente lo spazio del CODICE ALFANUMERICO di 7 cifre andrà compilato con di 7 zeri
Fatturazione Verso Strutture Sanitarie Private	Obbligo di emissione fattura elettronica	Nei rapporti B2B (soggetti titolari di partita IVA) è sempre obbligatoria emissione fattura elettronica.
Fatturazione Verso la Pubblica Amministrazione (ASL, Regione o altro)	Obbligo di emissione fattura elettronica.	Fanno eccezione tutte le ulteriori prestazioni che siano già inserite nello Statino prodotto dalle ASL (esempio Compensi per partecipazione a Comitati Aziendali).

Fatture Passive

SOGGETTO EMITTENTE	OBBLIGHI	NOTE
Tutti i soggetti obbligati ad emettere fattura elettronica	Il MMG dovrà comunicare il proprio CODICE UNICO DESTINATARIO che dovrà essere riportato in tutte le fatture passive che il MMG riceverà nell'ambito della propria professione. La deduzione dei costi sarà supportata da fatture elettroniche, tranne qualora il soggetto emittente rientri tra quelli esentati.	Si suggerisce di: 1) Evidenziare il proprio CODICE UNICO DESTINATARIO su propria carta intestata, sito web, ecc. 2) Richiedere presso gli esercizi commerciali sempre copia cartacea della fattura, in modo tale da poterla anticipare al proprio consulente fiscale che provvederà poi al riscontro documentale presso il SdI, oltre ad avere garanzia della effettiva trasmissione da parte del fornitore della fattura stessa.